

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il DAGRI di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) dell'Università degli Studi di Firenze, CF/P.IVA 01279680480, con sede in Piazzale delle Cascine, 18 - 50144 Firenze, rappresentato dal prof. Simone Orlandini, direttore pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del DAGRI, di seguito denominato "DAGRI"

E

L'Azienda USL Toscana centro con sede Sede legale Piazza Santa Maria Nuova, 1 - Firenze - P.I. e C.F.: 06593810481, rappresentata dal dr. Renzo Berti, Direttore del Dipartimento di Prevenzione – giusta deliberazione n. dele domiciliato per la carica presso la sede legale dell'AUSL Toscana Centro

PREMESSO CHE

- Il DAGRI ha come *mission* lo svolgimento di attività di ricerca, didattica e terza missione nell'ambito delle Scienze e Tecnologie Agrarie, Vivaistiche, Ambientali, Forestali, nonché della Gestione del Verde e della Viticoltura ed Enologia;
- Il prof. Enrico Cini, ordinario presso il DAGRI, è responsabile del progetto GAL START denominato "INNOLIO: innovazioni ecocompatibili nella filiera olivo-oleica", misura 16.2 – CUP ARTEA 849465 di cui alla delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1243/2016;
- L'AUSL Toscana Centro ha interesse ad avviare una collaborazione per attività di ricerca nell'ambito del suindicato progetto tramite il proprio Laboratorio Chimica, Alimenti, Acque, Farmaci e Cosmetici;

Tanto premesso, si conviene quanto segue

Articolo 1. (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2. (Oggetto)

Il DAGRI e l'AUSL Toscana Centro con il presente accordo si impegnano reciprocamente a collaborare alla realizzazione di iniziative e progetti nell'ambito del progetto GAL START denominato "INNOLIO: innovazioni ecocompatibili nella filiera olivo-oleica", del quale è responsabile il prof. Enrico Cini del DAGRI.

Per lo svolgimento della collaborazione, per la quale non sono previsti oneri e corrispettivi a carico di alcuna delle due parti, il personale del DAGRI frequenterà il Laboratorio Chimica, Alimenti, Acque, Farmaci e Cosmetici dell'AUSL Toscana Centro – via di San Salvi, 12 – Firenze. L'individuazione di detto personale, nonché le relative modalità di frequenza del Laboratorio, saranno oggetto di successive comunicazioni fra le parti.

Art.3. (Responsabili dell'Accordo)

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo sono designati dalle parti i seguenti responsabili:

- per l'AUSL Toscana Centro: dr.ssa Mariella Talini
- per il DAGRI: prof. Enrico Cini

Le parti provvedono a comunicare la sostituzione dei rispettivi responsabili.

I responsabili dell'Accordo avranno i seguenti compiti:

- valutazione di eventuali atti e convenzioni attuative in vista della implementazione di attività e progetti connessi al presente accordo;
- individuazione delle priorità ed esigenze da parte dell'AUSL Toscana Centro e del DAGRI e proposte per ipotesi di partenariato;
- verifica dell'esecuzione di progetti e programmi congiunti.

I responsabili dell'Accordo si avvalgono del supporto dei rispettivi collaboratori e utilizzano i mezzi delle rispettive Parti.

Articolo 4. (Impegni di reciprocità)

Ai fini dell'attuazione della presente collaborazione, le parti consentono l'accesso alle rispettive strutture con ogni opportuna cautela intesa ad assicurare la riservatezza e la segretezza per le eventuali attività non divulgabili, nonché l'uso di attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività di interesse congiunto e quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del presente Accordo, sempre compatibilmente con i rispettivi limiti imposti da risorse, finalità, oneri e obblighi istituzionali.

Le parti si impegnano a condurre le attività congiunte ai sensi del presente Accordo nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.

Articolo 5. (Copertura degli oneri assicurativi e previdenziali)

Tutti gli obblighi e gli oneri nei confronti del rispettivo personale, anche assicurativi, anti-infortunistici, assistenziali e previdenziali rimangono a carico di ciascuna parte, che ne è la sola responsabile in ragione dei rapporti di lavoro già in essere. Pertanto, ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra Parte.

Il DAGRI è responsabile anche per assegnisti, borsisti, dottorandi, studenti, nonché per i soggetti di cui all'art. 7, comma 3, del vigente Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti (emanato con D.R. 26 luglio 2012, n. 261), che venissero coinvolti nelle attività di riferimento dell'Accordo.

Ciascuna Parte sarà altresì responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. La Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Articolo 6. (Pubblicazioni)

Gli eventuali risultati di progetti e programmi congiunti potranno essere pubblicati previo accordo sui termini e le condizioni di ciascuna pubblicazione raggiunto dai Responsabili dell'Accordo.

Articolo 7. (Trattamento dei dati)

I dati forniti dalle Parti saranno trattati per le finalità del presente Accordo, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art.5, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). Il conferimento di tali dati tra le Parti è obbligatorio ai fini della realizzazione del presente Accordo.

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente all'interno della struttura dell'AUSL Toscana Centro e del DAGRI per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto.

I dati forniti dalle Parti saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici..

Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Articolo 8. (Durata)

Il presente Accordo ha una validità di 1 anno dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato, per un periodo di uguale durata, previo accordo scritto tra le parti contraenti.

Articolo 9. (Recesso)

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra parte, con un preavviso di tre mesi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con messaggio di posta elettronica certificata indirizzato alla casella istituzionale della parte destinataria.

Il recesso non avrà effetto sulle attività già in corso al momento della comunicazione.

Art. 10. (Sicurezza)

Le attività oggetto del presente accordo rientrano nelle routinarie attività istituzionali e saranno svolte nel rispetto della normativa vigente e, per quanto riguarda le attività svolte nelle strutture dell'Università degli Studi di Firenze, del Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, approvato con DR 26 maggio 2017, n. 401.

Art. 11. (Controversie).

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente atto di convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora ciò non fosse possibile, il Foro competente sarà in esclusiva quello di Firenze.

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

Articolo 12. (Disposizioni finali)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 30 giugno 1986, n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa (parte seconda), a cura e spese della parte richiedente.

L'assolvimento dell'imposta di bollo è a carico dell'AUSL Toscana Centro.

P. Il DAGRI di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI)

Il Direttore

Prof. Simone Orlandini

_____ Firenze, _____

p. l'AUSL Toscana Centro

_____ , _____